

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 18, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 679 comma 2-bis, lett. b), 683 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lett. b), 685 commi 1, 2 lett. a) e 3, 2196-*quinquies*, 2206-*ter*, 2212-*octies*, comma 2-bis, e 2214-*quater*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;

- VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 146, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 679, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso, per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti e per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno riservato al ruolo Appuntati e Carabinieri;
- VISTO** l'articolo 2196-*quinquies*, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri”, il quale stabilisce che i posti riservati al ruolo Sovrintendenti è pari all'ottantacinque per cento dei posti disponibili in organico;
- VISTO** il comma 7, lett. b) dell'articolo 683 del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*, lettere b) e c) il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- RAVVISATA** la necessità di reclutare per l'ammissione al 1° corso superiore di qualificazione (2018-2019), riservato agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti e ai ruoli

Forestali dei Sovrintendenti e Revisori, 565 Allievi Marescialli dei ruoli Ispettori e del ruolo Forestale dei Periti dell'Arma dei Carabinieri;

- VISTA** la lettera n. 118/2-2017 IS del 17 settembre 2018 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il bando di concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 1° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, riservato al personale del ruolo Sovrintendenti;
- VISTA** la lettera M_D SSMD REG2018 0148020 del 27 settembre 2018 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il "nulla osta" all'emanazione del sopracitato bando di concorso;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di ammettere a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali un numero iniziale prestabilito di candidati, e comunque idoneo a garantire la completa copertura dei posti a concorso;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) di 565 Allievi Marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti che potrà partecipare solo per il proprio ruolo di appartenenza, così ripartiti:
 - a) 540 (cinquecentoquaranta) per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) 22 (ventidue) per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
 - c) 3 (tre) per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve:
 - a) per i 540 (cinquecentoquaranta) posti di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo:
 - 10 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'articolo 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai diplomati presso le Scuole Militari e agli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di carriera dell'Esercito Italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 681 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero grandi invalidi di cui all'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) per i 22 (ventidue) posti di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo:
 - 2 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché ai diplomati presso le Scuole Militari e agli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di carriera dell'Esercito Italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i figli degli Aviatori e

dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 681 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– 1 posto è riservato ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero grandi invalidi di cui all'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. I posti riservati di cui al precedente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
4. I posti rimasti scoperti sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, riservato al ruolo Appuntati e Carabinieri, per l'ammissione al 1° corso superiore di qualificazione. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potrà subire modifiche fino alla data di effettivo inizio del corso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo Ispettori.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it e in quello www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati per eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri e gli appartenenti ai ruoli Forestali dei Sovrintendenti e dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - a) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni. Il personale appartenente al 1° gennaio 2017 al ruolo Sovrintendenti o ai ruoli Forestali Sovrintendenti e Revisori può partecipare al concorso anche prima di aver maturato tale requisito;
 - b) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 8;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna” o della riduzione dello stipendio fino ad un mese;
 - d) abbiano riportato nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, la qualifica non inferiore a “nella media” o un giudizio complessivo non inferiore a “buono” se appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti ovvero un giudizio complessivo non inferiore a “buono” con punteggio minimo di 70/100 se appartenenti al ruolo Forestale di Revisori;
 - e) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
 - f) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

2. L'ammissione al corso ha luogo sulla base di tre distinte graduatorie in relazione ai posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), ed è subordinata al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 8 e 9.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato all'articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri non siano idonei al servizio militare incondizionato, per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi, e non riacquistino l'idoneità entro il 5° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità psico-fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Il candidato dovrà stampare una copia della domanda e consegnarla al Comando del Reparto/Ente da cui dipende.
2. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e non dovrà essere spedita.
3. I candidati che si trovino impegnati in operazioni al di fuori del territorio nazionale potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e presentarla, entro il medesimo termine, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. In tali casi, per la data di presentazione, farà fede quella di assunzione a protocollo da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, specificando espressamente di non essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.
5. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l'invio della domanda con le modalità indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4
Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) due Ufficiali superiori, membri, di cui uno del ruolo Forestale;
 - c) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Alla commissione esaminatrice, in relazione al numero dei militari da esaminare, possono essere aggregati, per la valutazione dei titoli e dei precedenti di servizio, fino a cinque ulteriori membri di grado non inferiore a Maggiore, di cui uno del ruolo Forestale iniziale.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

La commissione esaminatrice prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati B e C al presente decreto e citati al successivo articolo 7, comma 2.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni di segretario.

Tale commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un Ufficiale "psicologo", membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate più commissioni.

Detta commissione potrà avvalersi del supporto tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 5
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) valutazione dei titoli di merito;
 - b) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
 - c) accertamenti attitudinali.

Art. 6
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I Comandi di Reparto/Ente di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo

Comando di Corpo:

- a) le copie delle domande di partecipazione al concorso consegnate dai candidati;
- b) la documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per “partecipazione al concorso, per titoli, per l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione di 565 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri”.

2. I Comandi di Corpo dovranno:

- a) controllare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
- b) inviare per ciascun candidato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento la:
 - copia della domanda di partecipazione ricevuta dal Reparto/Ente di appartenenza del militare;
 - documentazione matricolare e quella caratteristica, aggiornate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; in particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
 - dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall’interessato.

La scheda relativa alla valutazione dei titoli di merito sarà generata dal sistema automatico. Detta scheda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato e, tramite l’applicativo Ge.Do.P.A., sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice.

3. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Art. 7

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), avvalendosi dell’apposito sistema informatizzato dell’Arma, procederà a valutare i titoli di merito sempreché detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli di merito posseduti dai concorrenti, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e non comunicati all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di cui all’art. 6, comma. 2, lett. b), non costituiranno oggetto di valutazione.
2. I titoli valutabili dalla commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati negli allegati B e C che costituiscono parte integrante del presente bando.
3. I titoli di studio saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Tutti gli altri titoli saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) riportati nella documentazione matricolare e caratteristica.
5. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 2, sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione “amministrazione trasparente” del portale www.difesa.it.
6. La commissione esaminatrice formerà tre distinte graduatorie di ammissione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 8 e 9, in relazione ai posti a concorso di cui

all'art.1, comma 1, lettere a), b) e c), secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella valutazione dei titoli di merito.

7. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 8 rispettivamente i primi n. 800, 95 e 25 candidati nell'ordine di punteggio risultante dalla valutazione dei titoli, rispettivamente in relazione ai posti di cui all'art.1, comma 1, lettere a), b) e c), nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare insufficiente a coprire la totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce al corso superiore di qualificazione, saranno convocati agli accertamenti ulteriori candidati, in base all'ordine di punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, fino a copertura dei posti messi a concorso.
8. In esito agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie finali di merito di ammissione al corso, di cui all'articolo 10.
9. L'esito della valutazione dei titoli e il calendario di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici e quelli attitudinali di cui agli articoli 8 e 9 saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, a partire dal 28 gennaio 2019, nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.

Art. 8

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati di cui all'art. 7, comma 7, saranno sottoposti, indicativamente a partire dal 4 febbraio 2019, a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ad accertamenti volti a verificare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Saranno giudicati “inidonei” i candidati che presentino tatuaggi:
 - a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 - b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio.

A tal fine l'interessato, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo, antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La nuova convocazione che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'idoneità psico-fisica dei candidati verrà valutata facendo riferimento alle direttive tecniche di cui al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
3. I candidati all'atto della presentazione dovranno consegnare:
 - uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle

infermerie competenti;

– copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso (istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, modelli C).

I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, esibire referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

4. In caso di positività del test di gravidanza di cui al comma 3, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10. Per esigenze organizzative le stesse potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. La commissione comunicherà per iscritto al candidato l'esito della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo";
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 9.
7. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 9

Accertamenti attitudinali

1. I candidati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 5 febbraio 2019.
2. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), sono articolati su due distinte fasi:
 - a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

- Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance e loro successiva valutazione;
 - Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una "scheda di valutazione attitudinale";
- b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, all'assunzione delle discendenti responsabilità, nonché una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale approvato dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito.
4. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'articolo 8, comma 2.

Art. 10

Graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) nelle graduatorie finali di merito di ammissione al corso.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al comma 1 saranno formate, in relazione ai posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) dai candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui all'articolo 5. I posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). I posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). I residui posti di cui all'art.1, comma 1, lettere b) e c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).
3. Le graduatorie saranno approvate con Decreto Dirigenziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, a parità di merito ai fini della formazione delle graduatorie, sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al Valor Militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore di Marina, al valore Aeronautico o al Valor Civile, nonché ai figli di vittime del dovere. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b) potranno consegnare al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, idonea documentazione probatoria e/o dichiarazioni sostitutive.
Detti titoli saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
6. L'Amministrazione provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. Il decreto di approvazione delle graduatorie, approvato con decreto del Direttore Generale del Personale Militare o autorità delegata sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
8. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza della seconda fase del 1° corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli.

Art. 11

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 7, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte e sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 12

Spese di viaggio e norme disciplinari

1. Ai partecipanti al concorso:
 - spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento della sede concorsuale, per l'espletamento degli accertamenti e il rientro nelle sedi di servizio;
 - perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alla indennità spettante coloro che non si presentano senza giustificato motivo agli accertamenti.
2. Tutti i candidati, nel periodo di effettuazione degli accertamenti, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.

Art. 13

Presentazione al corso

1. Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sono ammessi alla frequenza della seconda fase del 1° corso superiore di qualificazione, per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, di durata non inferiore a tre mesi, che avrà inizio indicativamente nel mese di aprile 2019 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri e si svolgerà secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel "Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri".
2. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola, per la frequenza della seconda fase del corso, nella data e con le modalità che saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, a partire dalla prima decade di marzo 2019, nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.
3. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la predetta Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti, a cura del citato Reparto di istruzione, entro i primi 5 giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono ma non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1 o, in mancanza con altri candidati idonei delle altre graduatorie. Analogamente si procederà per la sostituzione dei candidati di cui alle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2. Il medesimo Reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al 5° giorno dalla data fissata.
4. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all'estero e consolati, saranno rinviati d'ufficio al primo corso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016.
5. All'atto della presentazione al corso i candidati dovranno:
 - presentare il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio della seconda fase del corso (scheda o libretto sanitario);
 - produrre, ai soli fini del successivo impiego, referto analitico attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare all'Ufficiale medico dell'Ente di formazione la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato D.
6. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza l'interessata sarà sospesa e rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile così come previsto dall'articolo 1494, comma 5, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 14

Nomina a Maresciallo

1. Gli Allievi del ruolo Sovrintendenti, giudicati idonei al termine del corso, saranno nominati Marescialli.
2. Gli Allievi del ruolo Forestale dei Sovrintendenti giudicati idonei al termine del corso vengono nominati Marescialli del ruolo Forestale degli Ispettori, con distinta graduatoria di fine corso.
3. Gli Allievi del ruolo Forestale dei Revisori giudicati idonei al termine del corso, vengono nominati Marescialli del ruolo Forestale dei Periti con distinta graduatoria di fine corso.
4. Il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3:
 - verrà successivamente avviato ad un corso integrativo specialistico;
 - ai sensi dell'articolo 2214-*quater*, comma 18, lettera c) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
5. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

- d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Art. 16

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it", esclusivamente secondo il modello in allegato "E".

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 – 00191 ROMA (I)

Il sottoscritto:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

VIA

N. CIVICO

DATA DI NASCITA

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

(Via o Piazza)

N. CIVICO

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI
ANCHE A MEZZO SMS

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

chiede di partecipare al concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 1° corso superiore di qualificazione per Marescialli riservato al personale dei ruoli dei Sovrintendenti. A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono derivargli/le da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di:

- appartenere al ruolo:
 - dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri
 - Forestale dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri
 - Forestale dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri
- appartenere al 1° gennaio 2017 al ruolo Sovrintendenti o ai ruoli Forestali Sovrintendenti e Revisori dell'Arma dei Carabinieri
- essere idoneo al servizio militare incondizionato
 - coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 8 del bando;

segue allegato A

- non aver riportato nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna o della riduzione dello stipendio fino ad un mese
- aver riportato nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, la qualifica non inferiore a "nella media" o un giudizio complessivo non inferiore a "buono" se appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti ovvero un giudizio complessivo non inferiore a "buono" con punteggio minimo di 70/100 se appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori
- non essere stato dispensato d'autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico
- non essere stato giudicato nell'ultimo biennio non idoneo all'avanzamento al grado superiore
- non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi
- impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso
- aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito
- prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003)

(luogo e data di sottoscrizione)

domanda firmata digitalmente
ai sensi dell'art. 65, comma 1.a del C.A.D.

Note:

- (1) La domanda deve essere presentata **esclusivamente** on-line sul sito internet www.carabinieri.it o sul portale "Leonardo", accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri.
Il candidato deve consegnare copia della domanda al comando del Reparto/Ente di appartenenza.
- (2) Il modulo stampato recherà l'iscrizione "domanda firmata digitalmente ai sensi dell'art. 65, comma 1.a del C.A.D."

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X

**BRIGADIERI CAPO, BRIGADIERI E VICE BRIGADIERI DEL RUOLO
SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE AL 1° CORSO SUPERIORE DI
QUALIFICAZIONE DI 565 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI**

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	N O T E
Dottorato/Specializzazione	3	Punteggio massimo attribuibile: 3,5 punti. Se non riportato nella documentazione matricolare, il titolo di studio sarà ugualmente valutato avendo la domanda di partecipazione al concorso valore di dichiarazione sostitutiva. In presenza di laurea triennale e di laurea magistrale/vecchio ordinamento conseguita a completamento del precedente percorso formativo nel medesimo ambito, verrà attribuito il punteggio per il titolo di livello superiore.
Master di II Livello	2,3	
Laurea magistrale/Vecchio ordinamento	1,8	
Laurea triennale/Laurea di I livello	1,5	
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado	0,80	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di comando di stazione nel ruolo sovrintendenti	0,0045	Punteggio massimo attribuibile: 4,5 punti.

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di servizio prestato nel ruolo sovrintendenti	0,0012	Punteggio massimo attribuibile: 6,5 punti. Nel conteggio saranno esclusi i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione.

SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMANDO TENENZA/STAZIONE CARABINIERI, NUCLEO/ALIQUOTA/SEZIONE RADIOMOBILE DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE NEL RUOLO SOVRINTENDENTI	PUNTI	N O T E
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente	0,034	Punteggio massimo attribuibile: 3 punti.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,017	

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (ULTIMI 5 ANNI)	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	0,0030	Punteggio massimo attribuibile: 5 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi <u>non</u> computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D. Lgs. 66/2010; – D.P.R. 90/2010.
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0016	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI (Massimo 3)	PUNTI	N O T E
Prima missione	0,80	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).
Seconda missione	0,60	
Terza missione	0,40	

PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI 0,5
---------------------------------	----------------------

RICOMPENSE/ONORIFICENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	2,5	Punteggio massimo attribuibile: – 2,5 punti per gli insigniti di onorificenza/decorazione al Valor Militare; – 1,3 punti per gli insigniti di ogni altra onorificenza. 1. Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. 2. In presenza di più decorazioni al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica, o di lunga attività di paracadutismo militare viene attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza.
Medaglia d'oro al valor militare	1,75	
Medaglia d'argento al valor militare	1,58	
Medaglia di bronzo al valor militare	1,38	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	1	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	0,925	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,91	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri	0,875	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Croce al valor militare	0,75	
Croce d'oro al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,73	
Medaglia d'oro al merito di Marina / aeronautico	0,70	
Croce d'argento al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,68	
Medaglia d'argento al merito di Marina / aeronautico	0,66	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito / Carabinieri	0,64	
Medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico	0,63	

Medaglia d'oro al merito civile	0,59
Medaglia d'argento al merito civile	0,56
Medaglia di bronzo al merito civile	0,54
Medaglia Mauriziana	0,53
Medaglia d'oro di lungo Comando	0,50
Medaglia d'argento di lungo Comando	0,45
Medaglia di bronzo di lungo Comando	0,43
Attestato di pubblica benemerenzza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	0,52
Attestato di pubblica benemerenzza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39)	0,51
Distintivo d'onore per feriti in servizio	0,42
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,325
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,317
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,285
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2565
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2305
Distintivo d'onore di ferito in operazioni	0,21
Decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore difesa (articolo 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	0,20
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	0,19
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	0,185
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	0,18
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	0,175
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,17
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,165
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,16
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,155
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	0,15
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	0,145
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	0,14
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	0,1230
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	0,1225

ENCOMI/ELOGI (in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri)	PUNTI	N O T E
Due o più encomi solenni	0,80	Punteggio massimo attribuibile: 1 punto. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
Encomio solenne	0,50	
Due o più encomi semplici	0,20	
Encomio semplice	0,10	
Due o più elogi rilasciati per iscritto dal Comandante di corpo	0,0875	
Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di corpo	0,05	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITA'	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,40	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Ai candidati che dovessero risultare certificati madrelingua in più idiomi potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse.
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,80	
Punteggio JFLT da 12 a 15	1	
Punteggio JFLT maggiore a 15 o madrelingua	1,25	

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Per invalidità fino al 70%	0,25	Punteggio massimo attribuibile: 0,5 punti. L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: – articolo 1, c.563-564, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; – articolo 1, Legge 20 ottobre 1990, n. 302; – articolo 1, Legge 3 agosto 2004, n. 206.
Per invalidità superiori al 70%	0,50	

BRIGADIERI CAPO, BRIGADIERI E VICE BRIGADIERI DEI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI E DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE AL 1° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI 565 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	N O T E
Dottorato/Specializzazione	3	Punteggio massimo attribuibile: 3,5 punti. Se non riportato nella documentazione matricolare, il titolo di studio sarà ugualmente valutato avendo la domanda di partecipazione al concorso valore di dichiarazione sostitutiva. In presenza di laurea triennale e di laurea magistrale/vecchio ordinamento conseguita a completamento del precedente percorso formativo nel medesimo ambito, verrà attribuito il punteggio per il titolo di livello superiore. Il diploma di istruzione secondaria di 2° grado sarà valutato solo se il candidato non è in possesso di titoli di livello superiore. In presenza di due o più diplomi di istruzione secondaria ne verrà valutato solo uno.
Master di II Livello	2,3	
Laurea magistrale/Vecchio ordinamento	1,8	
Laurea triennale/Laurea di I livello	1,5	
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado	0,80	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE E DI ALTRI REPARTI DEL COMANDO U.F.A.A.	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di Comando espletato in Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato e dal 1° gennaio 2017 in Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei Carabinieri CITES.	0,0045	Punteggio massimo attribuibile: 4,5 punti.

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di servizio prestato fino al 31 dicembre 2016 nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori del Corpo Forestale dello Stato e dal 1° gennaio 2017 nel ruolo forestale dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei Carabinieri.	0,0012	Punteggio massimo attribuibile: 6,5 punti. Nel conteggio saranno esclusi i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione.

SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE E DI ALTRI REPARTI DEL COMANDO U.F.A.A. NEL RUOLO SOVRINTENDENTI/REVISORI	PUNTI	N O T E
Per ogni mese di servizio prestato in Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato e dal 1° gennaio 2017, in Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei Carabinieri CITES.	0,034	Punteggio massimo attribuibile: 3 punti.

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA	N O T E
<p><u>Per gli appartenenti al ruolo forestale dei sovrintendenti</u></p> <p>Fino a punti 3: totale delle note informative del biennio 2015-2016: – punti nelle note: 20 19 18 17 16 15 < 15 – punti per concorso: 3 2,5 2 1,5 1 0,80 0.</p> <p><u>Per gli appartenenti al ruolo forestale dei revisori</u></p> <p>Fino a punti 3 totale delle note informative del biennio 2015-2016: – punti nelle note: 200 190 180 170 160 150 < 150 – punti per concorso: 3 2,5 2 1,5 1 0,80 0.</p>	<p>Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.</p> <p>Non saranno presi in considerazione, dal 1° gennaio 2017, i periodi <u>non</u> computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D. Lgs. 66/2010; – D.P.R. 90/2010.</p>
<p>Fino a punti 2: valutazione caratteristica dal 1° gennaio 2017: – per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente: punti 0,0030; – per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,0016.</p>	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI (Massimo 3)	PUNTI	N O T E
Prima missione	0,80	<p>Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. Verranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 15 giorni, attribuendo alle stesse i relativi punteggi indicati.</p>
Seconda missione	0,60	
Terza missione	0,40	

PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	0,5

RICOMPENSE/ONORIFICENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	2,5	<p>Punteggio massimo attribuibile: – 2,5 punti per gli insigniti di onorificenza/decorazione al Valor Militare; – 1,3 punti per gli insigniti di ogni altra onorificenza.</p> <p>Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.</p>
Medaglia d'oro al valor militare	1,75	
Medaglia d'argento al valor militare	1,58	
Medaglia di bronzo al valor militare	1,38	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Medaglia d'oro al merito civile	0,59	
Medaglia d'argento al merito civile	0,56	
Medaglia di bronzo al merito civile	0,54	
Medaglia Gualbertiana	0,53	
Attestato di pubblica benemeranza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	0,52	
Attestato di pubblica benemeranza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39)	0,51	

ENCOMI/ELOGI	PUNTI	N O T E
Due o più encomi solenni del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rilasciati fino al 31 dicembre 2016, due o più encomi solenni rilasciati dal 1° gennaio 2017	0,80	Punteggio massimo attribuibile: 1 punto. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
Encomio solenne del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rilasciato fino al 31 dicembre 2016, encomio solenne rilasciato dal 1° gennaio 2017	0,50	
Due o più encomi del Capo del C.F.S. rilasciati fino al 31 dicembre 2016, due o più encomi semplici rilasciati dal 1° gennaio 2017	0,20	
Encomio del Capo del C.F.S. rilasciato fino al 31 dicembre 2016, encomio semplice rilasciato dal 1° gennaio 2017	0,10	
Due o più lodi del Capo del C.F.S. rilasciate fino al 31 dicembre 2016, due o più elogi rilasciati per iscritto dal Comandante di corpo dal 1° gennaio 2017	0,0875	
Lode del Capo del C.F.S. rilasciata fino al 31 dicembre 2016, elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di corpo dal 1° gennaio 2017	0,05	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITA'	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,40	Punteggio massimo attribuibile: 1,5 punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Ai candidati che dovessero risultare certificati madrelingua in più idiomi potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse.
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,80	
Punteggio JFLT da 12 a 15	1	
Punteggio JFLT maggiore a 15 o madrelingua	1,25	

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Per invalidità fino al 70%	0,25	Punteggio massimo attribuibile: 0,5 punti. L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: – articolo 1, c.563-564, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; – articolo 1, Legge 20 ottobre 1990, n. 302; – articolo 1, Legge 3 agosto 2004, n. 206.
Per invalidità superiori al 70%	0,50	

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della presentazione al corso in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE AL 1° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI 565 ALLIEVI MARESCIALLI, RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ C.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO A:**

- ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 8) COMUNICAZIONE N. _____ DEL: ___/___/___
 ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 9) COMUNICAZIONE N. _____ DEL: ___/___/___

CHIEDE

- l'invio a mezzo P.E.C.

Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.

- di prendere visione ⁽¹⁾
 copia informatica su CD/DVD da me fornito
 copia conforme ⁽²⁾

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto:

per i seguenti motivi:

 _____.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data _____	Firma _____
-----------------------	----------------

IL PRESENTE MODULO E' SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI
--

Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura (1) € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione (1) € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo (2) € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD (1)	SI		
Copia semplice (1)	SI	SI	
Copia conforme all'originale (2)	SI	SI	SI